



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7205



La donna tra rappresentanza e rappresentazione nel diritto e nell'arte

Giovanna Stanzione*

Abstract:

[*Women in art and law: image and representation*] This paper investigates the normative role that the artistic, social and literary representation of women has had on the juridical concept of female representation. The paper highlights a fil rouge that links all the different topics covered: Rousseau's Discourse on Inequality, the poetic controversies between the poet Ecouchard Lebrun and the poetess Constance De Salm, the ban on women from representing the nude in fine arts academies, the exclusion of women from the legal professions, the elaboration of the Italian legal category of *infirmitas sexus*, the meaningful history of the constitutional creative process of the art. 51 cost. it.

Key words: Women's Studies – Political Representation – Women's Rights – Representation of women in art.

Nel 1849 Jeanne Deroin, rivoluzionaria e femminista francese, trasgredisce il divieto legale che impediva alle donne di essere elettrici e tanto meno di essere eleggibili, e si presenta alle elezioni per l'Assemblea costituente previste per il 13 maggio di quell'anno. Ne deriva una polemica pubblica cui partecipa, tra gli altri, Proudhon. Proudhon sul giornale dove scrive esprime la sua contrarietà all'uguaglianza politica tra i due sessi con una frase che rimarrà esemplare. Egli dice: "Non immagino una donna legislatore più di un uomo-balia." Jeanne Deroin risponde, rivolgendo a Proudhon e agli altri uomini e donne di cui lui rappresentava il pensiero, queste parole: "Mostrateci l'organo di legislazione. Dov'è?"¹

I poli che guideranno il mio breve *excursus* sul rapporto tra i due concetti di rappresentanza e rappresentazione, in ambito giuridico e non, sono ben condensati in questo scambio avvenuto alcuni secoli fa tra Deroin e Proudhon. Proudhon usa un verbo che risulterà fondamentale in seguito: egli dice "Non immagino una donna legislatore". Il piano del suo ragionamento è dunque quello dell'immaginazione, ossia della rappresentazione ideale. Jeanne Deroin, e non sarà la sola tra le donne che citerò,

* Ricercatrice di Diritto privato comparato presso l'Università telematica E-Campus – giovanna.stanzione@unicampus.it.

¹ Questo episodio è raccontato, insieme a numerosi altri, in G. Fraisse, *Il mondo è sessuato. Femminismo e altre sovversioni*, Nottetempo, 2019, pp. 1-252.

sceglie invece di rimanere su un piano molto più concreto, ancorato alla realtà visiva, corporale e carnale. Chiede di mostrare quale sia questo fantomatico organo della fisiologia degli uomini che li renda di natura più adatti all'atto del legiferare.

La storia del concetto insieme politico e giuridico di rappresentanza delle donne si interseca e si intreccia da sempre con quello della rappresentazione².

La disputa tra i sessi sull'accesso al godimento dei diritti civili e politici da parte delle donne si svolgerà infatti nel corso di molti secoli sempre sul filo teso di questa dicotomia concettuale: all'interno della quale non ci sono cambiamenti e manifestazioni di un termine che non abbiano effetti e ripercussioni sull'altro.

La rappresentazione di cui tratterò, che si infila e si insinua nelle maglie dei concetti giuridici, è una rappresentazione secolare, anzi direi millenaria, alimentata da usi, consuetudini, poemi, versi, opere letterarie, opere figurative, pitture, sculture, fotografie, fino ad arrivare oggi alle immagini proiettate dai mass media, ai film, Meme, autorappresentazioni social. Narrazioni e auto-narrazioni tra le più varie, diverse e composite.

Quello che vorrei fare qui è mettere in luce gli elementi di connessione, spesso celati, tra questo sostrato pregiuridico, o paragiuridico che dir si voglia, e la creazione nel tempo di categorie concettuali che assumono contenuto normativo, per arrivare a dimostrare come dietro concetti giuridici apparentemente o dichiaratamente neutri, come ad esempio quello di rappresentanza, si nasconda invece un contenuto narrativo così denso, pesante, definito, da non poter essere in alcun modo ignorato. È questa l'opera che, a partire dagli anni Settanta del Novecento in poi, hanno compiuto, all'interno di tutte le discipline accademiche, i *Women's studies*³, su cui tornerò molto velocemente più avanti. Nel diritto, si è assunto questo compito, tra le altre branche della materia giuridica, anche il cosiddetto giusfemminismo⁴ o le teorie giuridiche femministe che si ripropongono di osservare le categorie giuridiche, come è stato detto a proposito di questi studi, attraverso il prisma dell'appartenenza sessuale⁵.

Vorrei iniziare questo percorso di indagine da un momento della storia dell'umanità che ha avuto un carattere fondativo ineludibile nella creazione dei principi della democrazia moderna: quello della Rivoluzione francese e del periodo dei Lumi subito antecedente ad essa.

Fondamentale sarà per questo discorso il principio di uguaglianza⁶. La storia dell'avvento nella democrazia del principio di uguaglianza è anche, però, il momento in cui inizia la storia giuridica moderna della disuguaglianza dei sessi.

² Per un'approfondita disamina dei due termini dal punto di vista storico, filosofico e giuridico cfr., tra gli altri, H. Hofmann, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè, 2007, pp. 1-585.

³ Si veda *infra*.

⁴ Sull'argomento cfr. T. Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1-312; I. Trujillo, *Universalità, realismo e diritti. Su alcuni contributi del femminismo alla filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, Fascicolo 2, dicembre 2013, pp. 367-378; T. Casadei, *Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi*, in *Politeia*, XXXII, 124, 2016, pp. 32-45; O. Giolo, *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, in *Le teorie critiche del diritto*, Pacini giuridica, Pisa, 2017, pp. 207-230.

⁵ M. Nussbaum, *I Women's studies*, in *Cultivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Carocci Editore, 1999, pp. 209-248.

⁶ Sull'argomento esiste una bibliografia quanto mai vasta cfr. Aristotele, *Etica Nicomachea* (V. 3. 1131a-1131b), Laterza, RomaBari, 1988, trad. it. di A. Plebe; M. Cartabia, *Riflessioni in tema di uguaglianza e non discriminazione*, in *Ead. Alle frontiere del diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2011; A. Cavaliere, *La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenze, diritti, Fattore umano*, Roma, 2016; L. Gianformaggio, *L'uguaglianza di fronte alla legge*:

Rousseau, nel 1755, dedica uno dei suoi testi più famosi, noto come il *Discorso sulle disuguaglianze*⁷, alle donne che definisce “la preziosa metà della Repubblica”. A quella metà però, fin da subito, interdice il diritto di partecipare alla vita pubblica, interdice l’uguaglianza che andava teorizzando per ogni cittadino. Alla donna nella democrazia appena nata non si consentiva l’esercizio del diritto di voto, l’accesso alle istituzioni pubbliche, la libertà professionale, i diritti di possesso.

Inizia dunque l’epoca delle uguaglianze con una contraddizione enorme in seno alle stesse: uguaglianza di tutti non significa uguaglianza di tutte. Il “prezioso” contributo delle madri e delle figlie della Rivoluzione sarà quello di mantenere, grazie alle innate bontà e grazia, la concordia all’interno dello Stato e di educare i futuri cittadini maschi al rispetto dei valori democratici⁸. La questione delle caratteristiche innate della natura femminile, derivando direttamente dall’ambito della rappresentazione delle donne, avrà tuttavia un notevole impatto sul profilo della rappresentanza.

Queste posizioni, di Rousseau, ma anche di Tocqueville, di Proudhon e via enumerando, hanno inferto un ulteriore, e per molto tempo definitivo, colpo alla rappresentanza delle donne proprio nel momento in cui giuridicamente, politicamente e filosoficamente veniva rifondata ogni cosa.

Questa interdizione alla rappresentanza si fonda dunque su una rappresentazione, o anche una narrazione della donna, che inizia molto presto nella storia del mondo, con l’affermazione della primazia del sesso maschile. Si pensi solo ad Adamo ed Eva, il mito occidentale di fondazione dell’umanità per eccellenza.

Da molto presto inizia dunque una delle più imponenti, durature, condivise opere di mistificazione della storia dell’umanità: l’invenzione della donna da parte dell’uomo.

Nell’opera letteraria più importante di Elena Ferrante, nota come *Quadrilogia*⁹, a un certo punto Elena, una delle protagoniste del libro, scrive un saggio narrativo sull’invenzione della donna da parte dell’uomo, cita alcuni esempi eccellenti come Emma Bovary di Flaubert o la Anna Karenina di Tolstoj. Ferrante stessa, nei suoi libri, pone di continuo l’attenzione sulla costruzione ideale della donna da parte degli uomini e quanto sia lontana dalla realtà di ogni singolo individuo di sesso femminile. Si è dunque ancora e sempre nel regno ideale dell’immaginazione, che tuttavia esprime effetti e conseguenze che incidono fortemente e drammaticamente sulla realtà.

L’invenzione della donna da parte dell’uomo è un atto rappresentativo antico, riempie una lacuna, una carenza, un silenzio che sono conseguenza di secoli di storia umana, nel corso dei quali un sesso, quello maschile, ha estromesso l’altro dalla storia principale del mondo, dalla costruzione del potere politico, dalla partecipazione al sapere, alle tecniche, al diritto, all’arte.

Torniamo ancora una volta all’epoca della Rivoluzione francese, un momento fondativo importante, come abbiamo detto. Questa volta però volendo prendere in considerazione il profilo non della rappresentanza, ma della rappresentazione.

principio logico, morale o giuridico?, in *EAD. Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995; T. Mazzarrese, *Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali*, in *Ragion pratica*, 2006; A. Schiavello, *Principio di eguaglianza. Breve analisi a livello concettuale e filosofico-politico*, in *Ragion pratica*, 14, 2000; R. Strozzer, M. Foucault, *Subjectivity, and Identity: Historical Constructions of Subject and Self*, Wayne State Univ. Pr., 2001.

⁷ J. J. Rousseau, *Discorso sull’origine della disuguaglianza. Contratto sociale. Testo francese a fronte*, a cura di D. Giordano, Bompiani, 2012.

⁸ Per un ulteriore approfondimento sull’argomento cfr. G. Fraisse, *op. cit.*, pp. 47 e ss.

⁹ Ne fanno parte i quattro volumi E. Ferrante, *L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta, Storia della bambina perduta*, tutti editi da E/O, tra il 2011 e il 2014.

All'indomani della Rivoluzione, sorge una disputa tra un poeta, Ecouchard Lebrun, e una poetessa, Constance De Salm. Lebrun contesta a De Salm la sua scelta di essere poetessa: "Siate di ispirazione, ma non scrivete." Le dice. Lei risponde: "Le arti sono di tutti come la felicità". Lebrun usa dunque concetti astratti, nozioni ideali e arcaiche. De Salm risponde, come farà poi Jeanne Deroin, con termini quanto mai solidi e concreti, lei parla di diritto e di felicità, che sono due idee giuridiche e politiche scaturite proprio dalla Rivoluzione. La disputa continua, Lebrun la ammonisce: "L'Amore vedrebbe con rabbia una notte persa a poetare [...] Prodighereste al Genio un bacio sterile e geloso".

La donna nell'arte è, da sempre, identificata con la musa, ossia un oggetto di desiderio la cui fecondità si trasferisce al geniale poeta. La rappresentazione eterna della donna musa è ancora oggi uno dei concetti più resistenti e difficili da scardinare. Constance de Salm non cade nella sua retorica, non risponde nei termini del discorso d'amore ferito o negato, lei, molto più moderna, risponde invece così: "La carriera dello studio e delle arti è aperta; osiamo penetrarvi. Eh! Chi potrebbe sottrarre il diritto di conoscerle a chi può sentirle?"¹⁰

Parla di un diritto: quello di conoscere, di sentire l'arte e poterla esprimere. In una parola il diritto a rappresentare. E a rappresentarsi.

Qualche tempo più tardi, nel XIX secolo, venivano aperte, poco a poco, per la prima volta, alle donne le Accademie di belle arti. La musa, l'oggetto di rappresentazione per eccellenza, diventava finalmente soggetto. Ma con una limitazione: la proibizione alla rappresentazione del nudo che, nell'arte classica, simboleggiava la verità. Concedere alle donne l'accesso alla copia del nudo, significava permettere loro di rappresentare la bellezza e, per mezzo di essa, la verità artistica, ossia la propria verità. E per mezzo della propria verità aspirare a rappresentare l'universale.

Voglio citarvi, a questo punto, le parole di un altro filosofo, di qualche tempo successivo a Rousseau. Friedrich Nietzsche, come è noto, ha disseminato nella sua opera una concezione quantomeno ambigua della donna, la cui rappresentazione è spesso separata da quella del "femminile", una categoria ideale che non necessariamente e non sempre è legata a un corpo di donna¹¹. Da un lato egli afferma che la verità filosofica è femmina e che al filosofo tocca sedurla. Come nell'arte, la donna nella filosofia incarna nel suo corpo la verità, ma fuori della rappresentazione ideale, dall'altro lato, la natura reale della donna è da sempre affine alla menzogna. Nietzsche, in *Al di là del bene e del male*, scrive che la donna non vuole la verità, che "Nulla, da che mondo è mondo, è più della verità estraneo, ripugnante, ostile alla donna – la sua grande arte è la menzogna, la massima delle sue faccende è l'apparenza e la bellezza."¹² L'invenzione millenaria della donna da parte dell'uomo partorisce dunque un essere bifronte: da un

¹⁰ Anche questo episodio è raccontato in G. Fraisse, *op. cit.*, pp. 137 e ss.

¹¹ Sull'analisi della rappresentazione della donna nella produzione filosofica di Nietzsche v. N. Barile, *Ade-scamenti: Nietzsche e la parola di Dioniso*, Genova, Il melangolo, 2005; L. Clark, L. Lange (a cura di), *The sexism of social and political theory: women and reproduction from Plato to Nietzsche*, Toronto, University of Toronto press, 1979; D. Farrell Krell, *Woman, Sensuality and Death in Nietzsche*, Bloomington, Indiana University Press, 1986; E. Kennedy, S. Mendus (a cura di), *Women in western political philosophy: Kant to Nietzsche*, New York, St. Martin's Press, 1987; E. Mortensen, *The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray with Nietzsche and Heidegger*, Scandinavian University Press, Oslo, 1994; F. Negri, *Nietzsche, la crisi del soggetto e l'emergenza del femminile*, in B. Scapolo (a cura di), *Per un sapere della crisi. La dissoluzione del sogno cartesiano tra Ottocento e Novecento*, Aracne, Roma, 2014, pp. 197-223; S. I. Rizzi, *Friedrich Nietzsche e Lou Salomé: il femminile e le donne*, Milano, Mimesis, 2018;

¹² F. Nietzsche, *Al di là del bene e del male*, Adelphi, 1977, §232.

lato, puro, angelico, primordiale nella sua bontà e fragilità, tanto da non dover essere intaccato o sporcato con le crudeltà del mondo: Beatrice, Angelica, Laura. Dall'altro, in netta contraddizione, l'idea di un essere inferiore, con caratteristiche mentali e fisiche non pari a quelle maschili, incline alla malignità, al calcolo, alla confusione, all'emozionalità, alla menzogna: Dalila, Salomè, Elena di Troia.

Questi termini della rappresentazione si ritrovano immutati nell'ambito giuridico. Il terreno è lo stesso, che si tratti del politico o dell'estetico.

Per fare solo uno dei numerosi esempi, in Italia, fino al 1960 vigeva un impedimento legale che precludeva alle donne l'accesso alla magistratura, sulla base proprio della loro rappresentazione.

Emblematiche sono, tra le altre¹³, le parole presenti in un articolo, pubblicato nell'agosto del 1948 e intitolato *La donna magistrato*, a firma del Prof. Avv. Orfeo Cecchi dell'Università di Milano: “[...] La donna è a uno stadio intermedio tra il bambino e l'uomo, come si rileva anche dalla fisionomia [...] Ha, soprattutto quando è giovane, scarsissimi scrupoli e freni morali. Ha spiccatissime attitudini per l'intrigo, per la simulazione, per il mendacio e per lo spionaggio. È tremenda nell'odio e nella vendetta. Orbene, è a un essere simile, dominato e sopraffatto dalla simpatia o antipatia sessuale, che si vuole affidare anche le difficilissime e delicate funzioni di magistrato?”¹⁴

Come è noto, solo nel 1963¹⁵ cadrà il divieto legislativo che impediva alle donne il loro ingresso in magistratura, a causa delle loro caratteristiche femminili che le rendeva incompatibili con un ufficio che necessitava di importanti doti morali e psichiche di equilibrio e controllo delle emozioni. Mentre, al di là delle professioni giuridiche, ci sono altri ambiti lavorativi in cui gli impedimenti alle donne sono caduti molto di recente, si pensi solo all'ammissione delle donne alle carriere militari e al cambiamento apportato a

¹³ È ormai tristemente celebre la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11 novembre 1883, sul caso Lidia Poët. La sentenza negava alla ricorrente, Lidia Poët, la possibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sulla base di queste motivazioni: “Risulta evidente esser stato sempre nel concetto del legislatore che l'avvocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarci le femmine [...] oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni [...]: costrette talvolta a trattare ex professo argomenti dei quali le buone regole della vita civile interdicono agli stessi uomini di fare motto alla presenza di donne oneste. [...] non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dir d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre; come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorato un'avvocata leggiera.» E ancora dieci anni dopo le parole del Prof. Cecchi, nel 1957, in dottrina si scriveva questo: “[la donna] è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal “pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti”, la citazione è tratta da E. Ranelletti, *La donna giudice ovvero la “grazia” contro la “giustizia”*, Giuffrè, 1957, p. 1-71. Entrambi gli esempi, insieme ad altri, sono riportati da P. Alvazzi Del Frate, *Pluralismo, “diritto alla diversità” e discriminazione di genere*, In G. Z. Angela Santangelo (a cura di), *Tra odio e (dis)amore violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Milano, Giuffrè, pp. 43-55.

¹⁴ O. Cecchi, *La donna magistrato*, in *Il mondo giudiziario*, 1° agosto 1948.

¹⁵ Legge 9 febbraio 1963 n. 66, “Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni” (GU n.48 del 19-2-1963), in

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1963-02-19&atto.codiceRedazionale=063U0066&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

partire dalla nota sentenza della Corte di Giustizia CE, dell'11 gennaio 2000, n. 285, sul caso *Tanja Kreil*¹⁶.

La millenaria rappresentazione o invenzione della donna entra dunque, e non potrebbe essere altrimenti, nel diritto e mina, sabota e limita la rappresentanza. Tanto che, proprio in virtù dell'inferiorità naturale della donna, dovuta ai suoi intrinseci difetti morali e debolezze fisiche e psichiche, nel nostro ordinamento, pur in presenza di un ormai affermato principio di uguaglianza formale, aveva cittadinanza una causa di esclusione della donna dagli istituti giuridici nota come *infirmetas sexus*¹⁷, ossia di una causa di infermità naturale che trovava la sua legittimazione e il suo fondamento nella categoria della capacità giuridica. La categoria della ridotta capacità della donna dovuta alla sua natura era allora un argomento inattaccabile perché così come nessuno riteneva leso il principio di uguaglianza dall'esistenza di norme che vietino agli incapaci, al minore o all'insano di mente di compiere certe attività, ugualmente legittime apparivano le norme di esclusione delle donne, giustificate in parte anche con l'esigenza di protezione delle stesse. La differenza era che, come è stato sottolineato in dottrina, mentre altre forme di incapacità potevano essere temporanee (come per i minori di età) o superabili (nel caso dell'infermità mentale), l'incapacità della donna, legata alla sua stessa natura, era "insuperabile ed eterna".

Nel nostro ordinamento la trappola della rappresentazione della donna scatta anche in seno all'Assemblea costituente, in particolare, con riguardo alla formulazione dell'art. 51 che disciplinerà il principio di rappresentanza nelle cariche elettive e negli uffici pubblici. E lo fa attraverso l'uso di un solo termine, in una vicenda piuttosto esemplificativa di quanto detto finora.

Il testo dell'articolo 51, così come lo conosciamo, in Assemblea plenaria venne presentato con un inciso, non presente nel corso dei lavori delle Commissioni. Il testo dell'inciso era il seguente: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge."

Quale fosse la concezione delle attitudini femminili, che arrivava lontano da migliaia di anni, è ormai chiaro a partire dalle motivazioni presentate in giurisprudenza e dottrina, come pure nel comune sentire, a favore dell'esclusione delle donne dalle professioni legali, dalle arti, dalla vita politica. Che questa rappresentazione sarebbe stata tradotta poi in una discriminazione legale del sesso femminile nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive lo sapevano anche le ventuno donne costituenti presenti quel giorno in aula¹⁸ che fecero fronte comune e chiesero, grazie anche all'appoggio di molti

¹⁶ Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. 11 gennaio 2000, *Tanja Kreil contro Repubblica federale di Germania*, causa C-285/98, ECLI: EU: C: 2000:2, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0285>

¹⁷ Le espressioni *fragilitas sexus*, *infirmetas sexus*, *sexus infirmus* e *imbecillitas sexus* sono presenti in alcuni luoghi romanistici: C. 5,3,20,1; D. 22,6,9; D. 16,1,2,3; D. 49,14,18. E ricompariranno anche nei testi dei padri della Chiesa, da S. Girolamo a S. Agostino, e nella successiva letteratura canonistica, v. M. Graziosi, *Infirmetas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, 1993, 2, pp. 99-143. Sull'argomento cfr. anche S. Solazzi, "Infirmetas aetatis" e "infirmetas sexus", in *Scritti di diritto romano*, Jovene, Napoli 1960, vol. III, pp. 357-367; AA. VV., *Infirmetas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare*, a cura di P. Biavaschi, P. Bozzato e P. Nitti, Quaderni d'Expressio, Mimesis, 3/2020; M. Manfredi e A. Mangano, *Alle origini del diritto femminile. Cultura giuridica e ideologie*, Dedalo, Bari 1983; V.P. Babini, *Il lato femminile della criminalità*, in V.P. Babini, F. Minuz e A. Tagliavini, *La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo*, Angeli, Milano 1989.

¹⁸ Questo è quello che disse a proposito delle attitudini naturali, quel giorno, Maria Federici: "Le attitudini non si provano se non con il lavoro; escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare

uomini costituenti, che quell'inciso, veicolo di pericolosissimi *refrains* storici, venisse eliminato sulla base di due argomenti: l'uno era che veniva collegata l'attitudine al sesso, collegamento ritenuto inaccettabile; il secondo impedimento era nascosto nelle parole, apparentemente innocue, "secondo norme stabilite dalla legge". Questa precisazione, non necessaria in quanto tutte le disposizioni della Costituzione avrebbero dovuto tradursi in norme di legge espresse dalla legislazione ordinaria, appariva altamente sospetta, foriera di successive limitazioni esplicitate dal legislatore ordinario per impedire alle donne la via d'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Come poi effettivamente è stato.

Sebbene i Costituenti avessero elaborato una delle più raffinate e innovative traduzioni costituzionali del principio di uguaglianza in ogni sua declinazione, venne tuttavia disatteso e reso ineffettivo nel momento in cui furono ritenute ad esso conformi norme ed interpretazioni giurisprudenziali che legittimavano l'impedimento alle donne dello svolgimento di gran parte degli uffici pubblici. Fino a che non si giunse, a una storica sentenza della Corte costituzionale, la n. 33 del 1960¹⁹ che dichiarava incostituzionale, proprio per contrasto con l'art. 51, l'art. 7 della legge n. 1176 del 1919 che disciplinava l'esclusione generale delle donne dallo svolgimento di tutti gli uffici pubblici collegati all'esercizio di diritti e potestà politiche, salvo alcune eccezioni. La sentenza citata non si limitò a rispondere al quesito posto dall'ordinanza di rimessione, di impostazione tecnica e formale in quanto fondata sulla violazione del principio di legalità, ma la Corte andò oltre, ritenendo la legge illegittima sotto il profilo sostanziale. La Corte dichiarò, infatti, la legge in esame lesiva del principio di uguaglianza tra i sessi, in quanto in base all'art. 51, comma 1, cost. la diversità di sesso non poteva in alcun caso dare legittimo fondamento ad una discriminazione legislativa, permettendo un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. I tempi erano maturi perché la Corte costituzionale recepisce in ambito giuridico quel cambiamento di prospettiva che si andava affermando in molti altri ambiti. Essa legò a stretto nodo l'art. 51 cost. proprio all'art. 3 della Costituzione, ritenendolo una specificazione del principio insito in tale articolo che impedisce ogni discriminazione fondata sul sesso. Questa fondamentale sentenza aprì la strada per l'ammissione delle donne in magistratura, che sarebbe avvenuta, dopo pochi anni, con la legge 9 febbraio 1963 n. 66 citata.

Per quanto riguarda l'art. 51 cost., la sua strada non è ancora conclusa. Nonostante la vittoria in Assemblea costituente e l'estensione del diritto all'elettorato

mai la loro attitudine a compierli. Ma evidentemente qui c'è l'idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. [...] Se vogliamo fare una Costituzione veramente democratica dobbiamo abolire, una volta per sempre, ogni barriera ed ogni privilegio che tenda a spingere le donne verso i settori limitati, all'unico fine di tagliare ad esse la via di accesso a tutti i pubblici uffici e cariche elettive; la donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dall'educazione o da altri elementi di valori anche spirituali, mai per ragione di una ingiustizia che la offende profondamente", da M. Federici, *Intervento nel corso dell'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione «Rapporti politici»*, riportato in <https://www.nascitacostituzione.it/02p1/04t4/051/index.htm?art051-012.htm&2>. Fu proprio Maria Federici che propose di sostituire quelle parole con i più piani e paritari "requisiti stabiliti dalla legge" che noi oggi leggiamo nel testo e che devono riguardare entrambi i sessi. Per un'ampia e accurata retrospettiva sull'evoluzione dell'articolo 51 cost. e sulla successiva disciplina della rappresentanza di genere nell'ordinamento italiano cfr. M. D'Amico, *La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in https://www.cortecassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/30_MARZO_2017_RELAZIONI_D_AMICO.pdf, pp. 1-25.

¹⁹ Corte cost. 13 maggio 1960 n. 33, in "Gazzetta Ufficiale" n. 128 del 21 maggio 1960, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1960&numero=33>

passivo, le percentuali della presenza femminile nei vari ambiti elettivi sono rimaste per decenni bassissime. Trovano successivamente ingresso nel nostro ordinamento, grazie anche alla mutata considerazione da parte della Corte Costituzionale, strumenti di diritto diseguale come le azioni positive²⁰, che vengono definite, in una delle più belle sentenze della nostra Corte, “il più potente strumento a disposizione del legislatore [...] [per scongiurare] il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale.”²¹

A seguito di questo mutato clima²², con la legge n. 81 del 1993 il legislatore stabilisce che, per le elezioni regionali e comunali, i candidati di uno stesso sesso non possano essere inseriti in misura superiore ai due terzi nelle liste. Da qui prende vita il primo atto della dialettica tra legislatore e Corte costituzionale in cui verrà chiamato in causa dalla Corte l'art. 3 cost. come ostacolo all'uso degli strumenti di diritto diseguale per determinare l'uguaglianza sostanziale tra i sessi o anche la pari opportunità nel campo dell'accesso alle cariche elettive. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.422 del 1995, compie una netta presa di posizione: essa affermava che, in base al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 51, comma 1, cost., in materia elettorale non poteva trovare applicazione altro se non il principio di uguaglianza inteso in senso formale. In base a ciò, riteneva incostituzionale, per contrasto con tale principio, qualsiasi disposizione che contenesse riferimenti al sesso dei rappresentanti. La Corte si serviva di un concetto, quello di uguaglianza formale, apparentemente neutro ed equidistante, tuttavia, come è stato messo in luce in dottrina²³, storicamente il neutro non è mai paritario, ma risente sempre della natura sessuata del diritto. In questo caso la rigida applicazione del principio di uguaglianza formale comportava un *vulnus* della possibilità di pervenire all'uguaglianza stessa. Le donne venivano sempre escluse dalla composizione delle liste elettorali o introdotte in misura minima. La Corte sosteneva che

²⁰ È solo negli anni Novanta del novecento che il legislatore decide di intervenire su questa situazione che rischiava di porre nel nulla il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Carta costituzionale, intervenendo sul profilo dell'attuazione in particolare del principio di uguaglianza sostanziale. Il fine era quello di riequilibrare le condizioni di partenza dei due sessi, cercando di porre un correttivo a quelle condizioni che comportavano un ostacolo alla parità effettiva di uomini e donne nel raggiungimento di ruoli apicali nel settore politico ed economico, consentendo così alle donne di partecipare ai processi decisionali. Con la legge n. 81 del 1993, il legislatore pone uno dei primi correttivi di questo genere, che più avanti verranno chiamati azioni positive o talvolta discriminazioni positive. Le azioni positive sono state definite strumenti di “diritto diseguale”, menzionati per la prima volta nella Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31976L0207>, volti cioè a porre rimedio a disuguaglianze di fatto presenti nella realtà concreta e definiti un corollario essenziale della nozione materiale di eguaglianza. Per approfondimento si vedano C. Assanti, *Azioni positive: confini giuridici e problemi attuali dell'eguaglianza di opportunità*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, pp. 375 ss.; M. V. Ballestero, *Parità e oltre: parità, pari opportunità, azioni positive*, Roma, 1989; M. B. Bastioni, *Parità di trattamento tra uomo e donna e azioni positive nel diritto comunitario: l'eccezione stenta a diventare regola*, in *Giornale dir. amm.*, 2000, pp. 804 ss.; A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002; A. Fasano e P. Mancarelli, *Parità e pari opportunità uomo-donna: profili di diritto comunitario e nazionale*, Torino, 2001; M. Veronelli, *Le azioni positive nell'ordinamento giuridico comunitario*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 2004, pp. 63 ss..

²¹ Corte cost. 24 marzo 1993, n. 109, in <https://www.giurcost.org/decisioni/1993/0109s-93.html>, si veda anche il commento di C. Barbati, *Le “azioni positive” tra Stato e regioni*, in *Le regioni*, n. 6/1993, p. 1706 e ss. e le riflessioni di L. Califano, *Parità dei diritti e discriminazione di genere*, in *Federalismi.it*, n. 7/2021, p. 64 e ss.

²² Per un ampio e approfondito *excursus* sull'argomento cfr. L. Lorello, *Il difficile cammino verso la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive*, in *Osservatorio costituzionale*, Fasc. 5/2021, pp. 86-120.

²³ Cfr. G. Fraisse, *op. cit.*, *passim*.

se il sesso non può rappresentare un fattore che debba incidere sul risultato, ossia sull'elezione, per preservare il libero esercizio dell'elettorato attivo, allora non può esserlo neppure riguardo al momento precedente del gioco elettorale, ossia quello della candidatura, creando tra questi due momenti un legame di pregiudizialità e di consequenzialità logica. Ritenendo dunque la presenza di una quota minima riservata a un sesso nelle liste elettorali un'azione positiva che incideva direttamente sul risultato elettorale, quando in base al testo dell'art. 3, comma 2, cost. le azioni positive devono essere riservate unicamente alla rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che in questo caso non veniva in rilievo. La sentenza della Corte venne già allora aspramente criticata e portò a una importante reazione. In Parlamento venne avviato il percorso di revisione dell'art. 51 cost., conclusosi nel 2003 con la legge costituzionale n. 1, proprio al fine di superare l'impedimento rappresentato dalla sentenza della Corte in parola. Inoltre, altri cambiamenti erano nel frattempo intercorsi nell'assetto costituzionale: l'art. 2 della legge cost. n. 1 del 2002 e l'art. 117, comma 7, cost. avevano infatti attribuito alle Regioni il fondamentale obiettivo di promuovere le pari opportunità nella rappresentanza politica, rimuovendo "ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica". Allo stesso modo, in ambito comunitario, il principio di parità aveva trovato una nuova specificazione nell'art. 23, comma 2, della Carta di Nizza che stabiliva chiaramente il fatto che tale principio non ostasse "al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato". Nella sentenza n. 49 del 2003, ancora nelle more dell'*iter* di approvazione della riforma dell'art. 51 cost., la Corte decideva di una norma della deliberazione legislativa della Regione Valle d'Aosta che prevedeva, a pena d'invalidità, che le liste elettorali fossero formate da "rappresentanti di entrambi i sessi". Compiendo un vero e proprio *overruling* delle sue precedenti decisioni, la Corte salva la disposizione, nonostante la revisione dell'art. 51 cost. fosse ancora in via di approvazione. La Corte escludeva finalmente che tale disposizione legasse l'appartenenza a uno dei due sessi all'eleggibilità o candidabilità dei cittadini, perché incidente unicamente sulla formazione delle liste, rientrando in quelle misure costituzionalmente legittime, ex art. 51, comma 1 e 3, comma 2, cost., che intervengono soltanto sulla parità dei punti di partenza e non dei risultati. L'art. 3, comma 2, cost. viene nuovamente chiamato in causa ma questa volta a sostegno delle misure di parità. La Corte la definisce, anzi, una doverosa azione promozionale, dal momento che "si registra in modo incontrovertibile, uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative." I tempi sono veramente cambiati. E veniamo finalmente all'approvazione della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1, che modifica il testo dell'art. 51, comma 1, cost., al fine di consacrare una volta e per tutte il principio di eguaglianza sostanziale anche in riferimento all'accesso alle cariche elettive. Questa, a distanza di molti decenni dalla sua prima e dopo un numero notevole di battaglie politiche e giuridiche, la nuova formulazione dell'art. 51, comma 1, così come ora lo conosciamo: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini."

È significativo che la formula scelta, "la Repubblica promuove", si rifaccia strettamente alla dicitura proprio dell'art. 3, comma 2, cost. che chiama direttamente in causa la Repubblica nella rimozione degli ostacoli derivanti da svantaggiate posizioni di partenza.

Con l'approvazione di quella legge, entrava finalmente nella nostra Costituzione il concetto di parità o di pari opportunità. La rappresentazione nel diritto del rapporto tra i due sessi era mutata e di conseguenza mutavano i termini della rappresentanza.

La strada della messa in atto di misure giuridiche e politiche veramente effettive nell'ambito della rappresentanza elettorale però è ancora lunga e complessa. Molte, tuttavia, sono le azioni messe in atto, come la previsione di limiti massimi alla presenza di un sesso nelle liste o la previsione della preferenza di genere o della doppia preferenza, della necessità di elencare i candidati in modo alternato per genere o che nessuno dei due sessi possa essere presente nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. Non solo nel nostro ordinamento, ma in quello di molti altri Stati europei o extraeuropei.²⁴

Vorrei citare, tra tutti, l'esempio dell'ordinamento francese e in particolare della *loi* n. 873 del 2014, intitolata significativamente "*pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes*". In questa legge-quadro, che si propone una quanto mai ampia e completa sistemazione della materia, si è parlato di un nuovo approccio, definito della "terza generazione di diritti delle donne", che si basa su uno sforzo senza precedenti per garantire l'effettività dei diritti acquisiti, mettendo in campo vari attori dell'ordinamento giuridico, ma anche un lavoro di educazione e di cambiamento nei comportamenti per agire alla radice della disuguaglianza. Non solo, infatti, ha previsto una serie di norme antidiscriminatorie positive per rendere effettiva la parità di genere nelle istituzioni, ma ha previsto anche un'intera sezione della legge dedicata alla corretta rappresentazione della donna nei media, a rimarcare quanto sia stretto il legame tra questi due ambiti. La legge dispone anche l'accrescimento dei poteri del Consiglio Superiore degli Audiovisivi per rafforzare i diritti delle donne nei media, garantire una rappresentanza equa e assicurare la lotta contro la diffusione di stereotipi sessisti o di immagini degradanti della

²⁴ Dinanzi a tutte queste misure la Corte costituzionale ha mantenuto sempre un atteggiamento di favore, ritenendo che rappresentino norme riequilibratrici di una situazione squilibrata di partenza, anche quando raggiungano il risultato di un'azione positiva, sempre vietata in ambito elettorale, ma in un modo che definisce "indiretto ed eventuale", ossia facendo sempre salve le libere scelte degli elettori, classificando dunque queste misure promozionali come norme antidiscriminatorie. La Corte ha sancito ormai una volta per tutte che il sistema degli art. 51, comma 1, e 117, comma 7, cost. non deve essere inteso come composto da disposizioni che hanno natura promozionale o programmatica o di mero principio, ma carattere pienamente vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, queste le parole della sua sentenza del 5 aprile 2012. Grazie a questi strumenti, il numero della rappresentanza femminile nelle cariche elettorali si è fortemente accresciuto, arrivando al dato del 35,7 % del 2019 che è una buona percentuale, anche se ancora lontana dall'effettiva parità. Rimane ancora aperta la possibilità di attuare norme antidiscriminatorie ancora più forti, prendendo spunto da alcuni Stati a noi vicini, come ad esempio la Spagna, che, attualmente, ha il positivissimo dato della rappresentanza femminile in parlamento al 44%, portandosi nelle prime posizioni delle statistiche europee, grazie al fondamentale impatto che ha avuto sull'ordinamento la legge n. 3 del 22 marzo 2007 per le pari opportunità effettive fra donne e uomini. Affermando la parità come un principio giuridico universale, questa legge, come quella successiva dell'ordinamento francese, si pone come una legge-codice della parità fra donne e uomini, con una struttura articolata e complessa. I suoi obiettivi sono la prevenzione delle condotte discriminanti e l'articolazione di politiche attive volte a rendere effettivo il principio di parità. Per quanto riguarda la tematica che ci interessa, la prima disposizione addizionale di questa legge è dedicata alla rappresentanza o alla composizione equilibrata sia negli organi pubblici che privati, stabilendo che possa ritenersi raggiunta quando nella composizione dei diversi organi pubblici e privati la rappresentanza di un sesso non superi il 60% e non sia inferiore al 40%. Per approfondimento sull'argomento cfr. T. Carballeira Rivera, *La legge spagnola per le pari opportunità effettive tra donne e uomini*, in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0020_carballeira.pdf, pp. 1-16.

donna. Inizia a passare nel diritto positivo quella concezione del giuridico che James Boyd White andava teorizzando fin dagli anni Settanta del Novecento, in base alla quale il diritto deve essere sempre considerato parte integrante di un sistema culturale cui il giurista deve fare continuo riferimento.²⁵

Una strada molto importante per portare alla luce questo sistema è stata percorsa dai *Women's studies*²⁶. È generalmente noto che per lungo tempo alle donne è stata interdetta l'istruzione, con intensità e limiti differenti a seconda delle epoche storiche e dei luoghi geografici. Una delle interdizioni che ha tenuto più a lungo è stata quella del divieto di partecipazione agli studi accademici, ossia il divieto di fare ricerca. A partire dagli anni settanta del novecento però questa tendenza si è invertita, prima le donne hanno fatto ingresso nei corsi di studi tradizionali, successivamente sono sorti nelle Università degli insegnamenti specificamente volti a indagare ambiti della storia, della scienza, dell'arte, che erano stati trascurati per migliaia di anni.²⁷ Da allora queste nuove

²⁵ J. B. White, *The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature*, in *Teaching Law Through the Looking Glass of Literature*, Pozzo (ed.), Stämpfli Verlag, Bern, 2010.

²⁶ Per una panoramica sul tema cfr. M. Nussbaum, *I Women's studies*, in *Cultivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, cit., pp. 209-248. Nussbaum, nel suo *excursus* sulla natura e sulle diverse tipologie di *Women's studies*, cita un episodio risalente al IV secolo a. c.. Già nel IV secolo a. c., infatti, Platone aveva riconosciuto che uno sguardo imparziale sulla realtà della vita delle donne implicava una battaglia molto ardua da compiere all'interno di una cultura a lungo abituata a costringerle e a confinarle in un ruolo meramente domestico. Nella *Repubblica*, Socrate dice a Glaucone che la maggior parte degli Ateniesi troverebbe ridicolo pensare che le donne possano compiere gli esercizi ginnici fuori casa o studiare la filosofia, e che perciò essi evitano di chiedersi sinceramente e obiettivamente se le donne possiedano le capacità, le attitudini, ritorna questa parola, necessarie per compiere tali attività. Socrate ricorda a Glaucone che molte cose ora considerate utili sembravano assurde al momento della loro introduzione e che la riflessione razionale può essere danneggiata dall'abitudine persino a livello linguistico: se del participio non si usano entrambe le forme, maschile e femminile, quando si discorre sui legislatori (una pratica equivale al nostro uso di "egli o ella"), probabilmente si dimenticherà ciò su cui si è convenuto, che cioè le donne dovrebbero avere la possibilità di raggiungere le posizioni più alte nella città. Già Socrate, dunque, insisteva su quanto la grammatica, l'uso delle declinazioni al femminile dei termini, abbia effetti costitutivi sulla realtà, un tema tornato oggi molto attuale. I *Women's studies* fanno proprio questo appello alla ragione: chiedono agli studiosi di non arrendersi alla tirannia dell'abitudine e alle idee convenzionali relative a ciò che è naturale, e di cercare la verità in tutte le sue manifestazioni, servendosi di argomentazioni che siano state attentamente depurate da ogni forma di parzialità. Sull'argomento cfr. anche, C. Faralli, *Women's studies e filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2012, pp. 297-310; S. Vinci, *La situazione degli Women's studies nelle università italiane: i dati di un primo bilancio*, in *Osservatorio dell'Università di Padova di Gender Women's Studies*, 28/2/2012; J. Auerbach et. al., *Commentary On Gilligan's "In a different voice"*. *Feminist Studies*, 11, 1985, pp. 149-161.

²⁷ Come racconta Martha Nussbaum, in M. Nussbaum, *op. cit.*, p. 209 e ss., una delle studiose rappresentative dei *Women's studies*, Susan Moller Okin, professoressa di teoria politica, sostiene che le più influenti teorie americane contemporanee sulla giustizia politica hanno trascurato la situazione delle donne nella società e la distribuzione delle risorse e delle opportunità all'interno della famiglia. Ciò è potuto accadere soprattutto perché tali teorie sono partite semplicemente dal presupposto che la famiglia è un'istituzione caratterizzata da legami di amore e di affetto, e che questi legami rischierebbero di essere sviliti se solo ci ponessimo delle domande sulla giustizia delle interazioni presenti al suo interno. Eppure, già John Stuart Mill aveva presentato argomentazioni efficaci contro questo rifiuto di prendere in considerazione la giustizia all'interno della famiglia, argomentazioni che sono state a torto trascurate. Come possiamo pensare di creare una nazione di cittadini giusti, si chiede Okin, sulla scia di Mill, se essi non avranno imparato che cos'è la giustizia nel luogo deputato alla formazione delle loro concezioni morali, ossia la famiglia? Se non c'è l'assoluta parità o simmetria all'interno di essa? Si pensi, come esempio pratico di questa impostazione, al testo dell'ex art. 144 del nostro codice civile che recitava: "Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza." Il principio della potestà maritale e tutto quello che comportava, è stato abolito solo nel 1975, con l'avvento dell'art. 263, e si fondava sempre su quella solita rappre-

ricerche sulla vita e le condizioni delle donne stanno cambiando il mondo accademico, il modo di approcciare al sapere e trasformano non solo i contenuti, ma il contributo più profondo dei *Women's studies* è la sfida che hanno lanciato ai metodi di ricerca tradizionali. I *Women's studies* hanno favorito interpretazioni nuove di dati vecchi, hanno ricercato nuovi dati in modo da implicare l'uso di nuovi metodi, hanno in alcuni casi rifiutato di utilizzare i vecchi metodi giudicandoli inadeguati. Nell'ambito del diritto, il già citato giusfemminismo o le teorie giuridiche femministe, che storicamente si sono avvalsi molto spesso dei metodi e strumenti di Diritto e letteratura, cui, come teorizzava Gary Minda²⁸, sono accomunate in quanto teorie che avanzano critiche alle idee di razionalità e oggettività, nonché, al concetto universale di individuo, fanno proprio questo: permettono di cambiare punto di vista metodologico. In quest'ultimo senso, il contributo del pensiero femminista è di tipo epistemologico ed è valido per le scienze umane e sociali in generale²⁹. Come ha teorizzato Isabel Trujillo, le categorie concettuali sono impregnate di una loro storia contingente e concreta. Poiché tali categorie sono portatrici di una storia, esse continuano a raccontare quella storia, riproponendo quel bagaglio di significato (*narrative role*). Contemporaneamente, il loro uso tramanda quella

sentazione delle differenze innate tra il sesso femminile e quello maschile. Sempre Nussbaum racconta che gli studenti iscritti al corso di Biologia e appartenenza sessuale imparavano dall'allora docente titolare, Prof. Anne Fausto Sterling, come molti degli esperimenti che hanno portato nel tempo alla scoperta dell'esistenza di differenze innate tra l'uomo e la donna contenevano errori scientifici che ne hanno inficiato le conclusioni. Questo perché i risultati degli esperimenti erano inficiati dalla interpretazione orientata da un pregiudizio. Dimostra la Sterling nel suo corso quanto le norme culturali relative al sesso strutturino precocemente la vita dei bambini, con una serie di esempi: se si ritiene che un neonato sia maschio, allora lo si lancerà in aria e lo si cullerà con vigore; lo stesso neonato, se ritenuto femmina, verrà abbracciato e stretto fortemente a sé. Anche il pianto di un bambino tende a essere descritto in modo diverso – come dimostrazione di rabbia, se chi osserva lo ritiene un maschio, come espressione di paura, se chi osserva ritiene sia una femmina. Fausto-Sterling sostiene che l'ampia influenza di questi schemi culturali hanno reso impossibile conoscere quali effettive differenze naturali esistano tra l'uomo e la donna, e se pure esistono. Allora queste nuove ricerche sulla vita e le condizioni delle donne stanno cambiando il mondo accademico, il modo di approcciare al sapere e trasformano non solo i contenuti, ma spesso anche la metodologia dei corsi tradizionali. Si pensi a quanto ancora oggi siano indietro gli studi medici su alcune patologie genitali femminili come la vulvodinia o l'endometriosi, che erano state liquidate nel tempo come somatizzazioni derivanti dai nervi o dallo stress. In molti casi, riporta Nussbaum, i difetti erano anche metodologici e il rimedio richiedeva di ripensare il modo stesso di raccogliere informazioni attendibili sulla vita di coloro che venivano emarginate nell'ambito culturale, nell'economia o nella storia religiosa di un paese. Un'altra esponente di questi studi, la professoressa Caroline Bynum, ha dimostrato che la ricerca storica incentrata su eventi politici su larga scala e basata su tecniche adatte allo studio di tali eventi si dimostra incapace di fornire una descrizione ricca della vita delle donne. Per portare alla luce quello che le donne nelle precedenti epoche storiche hanno realizzato, quale percentuale di beni hanno controllato, come hanno allevato i bambini, come si sono rapportate alla politica e alla religione, è necessario che vengano delineate nuove tecniche, sia narrative che demografiche, osservando le tematiche tradizionali attraverso il prisma dell'appartenenza sessuale. Finora, conclude Nussbaum, i risultati dei nuovi *Women's studies* hanno virtualmente trasformato ciascuna delle discipline fondamentali.

²⁸ G. Minda, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, il Mulino, 2001 (ed. or. *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End*, New York and London, New York University Press, 1995, p. 215)

²⁹ Scrive Carla Faralli: “il diritto è una forma di linguaggio che cela gli interessi di chi ha il potere e che va quindi decostruito. Partendo da ciò Diritto e letteratura si è aperta a nuove metodologie e nuove direttrici di ricerca (quali il *legal storytelling*), che si sono affiancate all'approccio classico basato sui “grandi libri”, risalente a inizio Novecento. Le teoriche giuridiche femministe, a loro volta, attraverso queste nuove metodologie, sono riuscite a parlare direttamente dell'esperienza delle donne, cogliendo e descrivendo la complessità dell'oppressione di genere e/o di razza e offrendo proposte per una riforma del diritto.”, C. Faralli, *Diritto e letteratura al femminile. In ricordo di Toni Morrison*, in *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, Vol. 12/2019, p. 6.

particolare storia di significati come normativa (*normative role*), in una sorta di circolo ininterrotto, a meno che esse non siano sottoposte a una nuova analisi critica, a un nuovo sguardo³⁰. Occorre quindi ripensare concetti che si definiscono universali, perché come scrive Geneviève Fraisse, “l’universale mente spesso”³¹. Occorre ripensare l’asessuato, ripensare il neutro, ripensare terminologie vecchie e stanche, come anche i principi di parità e di uguaglianza tra i sessi, sfuggendo alle trappole dei *refrains* storici e della narrazione dominante. Quali strumenti abbiamo in questo percorso? Uno di questi è sicuramente lo strumento narrativo. La letteratura è sovversiva, spiega Martha Nussbaum in *Giustizia poetica*³², e questa sua qualità la rende uno strumento principe per una funzione decostruttiva, fondamentale per lo scardinamento di teorie, concezioni, strutture mentali dominanti³³. Il fine, come scrive Carla Faralli, è quello di rendere visibile alla rappresentazione di ciò che non è visibile e dunque non rappresentato: i racconti, le narrazioni, personali o di fantasia sono in grado di mostrare e identificare una “voce diversa” che le “storie ufficiali raccontate dal diritto non prendono in considerazione.”³⁴ La strada dunque è quella di indagare, criticare, decostruire, svelare la rappresentazione, ponendo alla luce quegli elementi narrativi il cui cammino, come diceva François Ost, “incrocia obliquamente il diritto”³⁵, ricordando ad esso incessantemente il “discorso invisibile”³⁶ che ne è il sostrato. Solo così potremo avere nuovi modelli, nuovi archetipi, nuove fondazioni. È “dalla finzione letteraria che – teorizza Jerome Bruner, citato in un suo importante saggio da Maria Paola Mittica³⁷ – giungono gli strumenti per definire la realtà sul piano del suo ordine normativo, attraverso una messa in discussione dell’ordine stesso.”

³⁰ I. Trujillo, *Universalità, realismo e diritti. Su alcuni contributi del femminismo alla filosofia del diritto*, cit., p. 371.

³¹ G. Fraisse, *op. cit.*, pp. 1-252.

³² M. Nussbaum, *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, Mimesis/Volti, 1995, pp. 1-188.

³³ “La narrazione identifica la discriminazione e la definisce per poterla combattere. Non meno importante la funzione decostruttiva, alla Derrida. La società costruisce se stessa attraverso una serie di taciti accordi, realizzati con immagini, rappresentazioni, racconti e scritti da cui traggono origine i pregiudizi e gli stereotipi. Il passaggio a specifiche esperienze personali non solo sfata pregiudizi e stereotipi ma consente di mettere a nudo le strutture egemoniche e gli interessi di coloro che stanno al potere”, scrive C. Faralli, *op. cit.*, p. 6.

³⁴ C. Faralli, *op. cit.*, p. 5.

³⁵ F. Ost, *op. cit.*, p. 27.

³⁶ J. B. White, *Heracle's Bow: Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985, p. 62.

³⁷ J. Bruner, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*, Roma-Bari, 2002, citato in M. P. Mittica, *Diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, A. II (2010), n. 1 (gennaio-giugno), p. 21.

Riferimenti bibliografici

- Alvazzi Del Frate P., *Pluralismo, "diritto alla diversità" e discriminazione di genere*, In G. Z. Angela Santangelo (a cura di), *Tra odio e (dis)amore violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, Milano, Giuffrè, pp. 43-55.
- Aristotele, *Etica Nicomachea* (V. 3. 1131a-II31 b), Laterza, RomaBari, 1988, trad. it. di A. Plebe.
- Assanti C., *Azioni positive: confini giuridici e problemi attuali dell'eguaglianza di opportunità*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, pp. 375 ss.
- Auerbach J. et. al., *Commentary On Gilligan's "In a different voice"*. *Feminist Studies*, 11, 1985, pp. 149-161.
- Babini V.P., *Il lato femminile della criminalità*, in V.P. Babini, F. Minuz e A. Tagliavini, *La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo*, Angeli, Milano 1989.
- Ballestrero M. V., *Parità e oltre: parità, pari opportunità, azioni positive*, Roma, 1989.
- Barbati C., *Le "azioni positive" tra Stato e regioni*, in *Le regioni*, n. 6/1993, p. 1706 e ss.
- Barile N., *Adescamenti: Nietzsche e la parola di Dioniso*, Genova, Il melangolo, 2005.
- Bastioni M. B., *Parità di trattamento tra uomo e donna e azioni positive nel diritto comunitario: l'eccezione stenta a diventare regola*, in *Giornale dir. amm.*, 2000, pp. 804 ss.
- Biavaschi P., Bozzato P. e Nitti P. (a cura di), *Infirmas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare*, Quaderni d'Expressio, Mimesis, 3/2020.
- Califano L., *Parità dei diritti e discriminazione di genere*, in *Federalismi.it*, n. 7/2021, p. 64 e ss.
- Carballeira Rivera T., *La legge spagnola per le pari opportunità effettive tra donne e uomini*, in *Forumcostituzionale.it*, pp. 1-16.
- Cartabia M., *Riflessioni in tema di uguaglianza e non discriminazione*, in *Ead. Alle frontiere del diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Casadei T. (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 1-312.
- Casadei T., *Giusfemminismo: profili teorici e provvedimenti legislativi*, in *Politeia*, XXXII, 124, 2016, pp. 32-45.
- Cavaliere A., *La comparsa delle donne. Uguaglianza, differenze, diritti, Fattore umano*, Roma, 2016.
- Cecchi O., *La donna magistrato*, in *Il mondo giudiziario*, 1° agosto 1948.
- Clark L., Lange L. (a cura di), *The sexism of social and political theory: women and reproduction from Plato to Nietzsche*, Toronto, University of Toronto press, 1979.

- D'Aloia A., *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002.
- D'Amico M., *La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/30_MARZO_2017_RELAZIONI_D_AMICO.pdf, pp. 1-25.
- Faralli C., *Diritto e letteratura al femminile. In ricordo di Toni Morrison*, in *ISLL Papers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature*, Vol. 12/2019.
- Faralli C., *Women's studies e filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2012, pp. 297-310.
- Farrell Krell D., *Woman, Sensuality and Death in Nietzsche*, Bloomington, Indiana University Press, 1986.
- Fasano A. e Mancarelli P., *Parità e pari opportunità uomo-donna: profili di diritto comunitario e nazionale*, Torino, 2001.
- Fraisse G., *Il mondo è sessuato. Femminismo e altre sovversioni*, Nottetempo, 2019, pp.1-252.
- Gianformaggio L., *L'eguaglianza di fronte alla legge: principio logico, morale o giuridico?*, in *EAD. Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995.
- Giolo O., *Il giusfemminismo e le sfide del neoliberalismo. A proposito di soggetti, libertà e diritti*, in *Le teorie critiche del diritto*, Pacini giuridica, Pisa, 2017, pp. 207-230.
- Graziosi M., *Infirmas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto*, 1993, 2, pp. 99-143.
- Hofmann H., *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè, 2007, pp. 1-585.
- Kennedy E., Mendus S. (a cura di), *Women in western political philosophy: Kant to Nietzsche*, New York, St. Martin's Press, 1987.
- Lorello L., *Il difficile cammino verso la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive*, in *Osservatorio costituzionale*, Fasc. 5/2021, pp. 86-120.
- Manfredi M. e Mangano A., *Alle origini del diritto femminile. Cultura giuridica e ideologie*, Dedalo, Bari, 1983.
- Mazzarese T., *Eguaglianza, differenze e tutela dei diritti fondamentali*, in *Ragion pratica*, 2006.
- Minda G., *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, il Mulino, 2001 (ed. or. *Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End*, New York and London, New York University Press, 1995).
- Mittica M. P., *Diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione*, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione*, A. II (2010), n. 1 (gennaio-giugno).
- Mortensen E., *The Feminine and Nihilism: Luce Irigaray with Nietzsche and Heidegger*, Scandinavian University Press, Oslo, 1994.

- Negri F., *Nietzsche, la crisi del soggetto e l'emergenza del femminile*, in B. Scapolo (a cura di), *Per un sapere della crisi. La dissoluzione del sogno cartesiano tra Ottocento e Novecento*, Aracne, Roma, 2014, pp. 197-223.
- Nietzsche F., *Al di là del bene e del male*, Adelphi, 1977.
- Nussbaum M., *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, Mimesis/Volti, 1995, pp. 1-188.
- Nussbaum M., *I Women's studies*, in *Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea*, Carocci Editore, 1999, pp. 209-248.
- Ranelletti E., *La donna giudice ovvero la "grazia" contro la "giustizia"*, Giuffrè, 1957, p. 1-71.
- Rizzi S. I., *Friedrich Nietzsche e Lou Salomé: il femminile e le donne*, Milano, Mimesis, 2018.
- Rousseau J. J., *Discorso sull'origine della disuguaglianza. Contratto sociale. Testo francese a fronte*, a cura di D. Giordano, Bompiani, 2012.
- Schiavello A., *Principio di eguaglianza. Breve analisi a livello concettuale e filosofico-politico*, in *Ragion pratica*, 14, 2000.
- Solazzi S., *"Infirmitas aetatis" e "infirmitas sexus"*, in *Scritti di diritto romano*, Jovene, Napoli 1960, vol. III, pp. 357-367.
- Strozier R., Foucault M., *Subjectivity, and Identity: Historical Constructions of Subject and Self*, Wayne State Univ. Pr., 2001.
- Trujillo I., *Universalità, realismo e diritti. Su alcuni contributi del femminismo alla filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto*, Fascicolo 2, dicembre 2013, pp. 367-378.
- Veronelli M., *Le azioni positive nell'ordinamento giuridico comunitario*, in *Riv. it. dir. pubb. comunit.*, 2004, pp. 63 ss.
- Vinci S., *La situazione degli Women's studies nelle università italiane: i dati di un primo bilancio*, In *Osservatorio dell'Università di Padova di Gender Women's Studies*, 28/2/2012.
- White J. B., *Heracle's Bow: Essays on the Rhetoric and Poetics of the Law*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985.
- White J. B., *The Legal Imagination and the Beginning of Modern Law and Literature*, in *Teaching Law Through the Looking Glass of Literature*, Pozzo (ed.), Stämpfli Verlag, Bern, 2010.